
POSTA CERTIFICATA: Circolo Nautico Ortona - Avviso pubblico - istanza di autorizzazione al subingresso, ai sensi dell'art 46 Cod. Nav. e art. 30 Reg. Cod. Nav, assunta al prot. Prot. 0017437 del 03/09/2025 - ambito portuale di Ortona – nella concessione demaniale marittima n. n. 59/2008

Mittente: francotatasciore@pec.it
Destinatari: segreteria@pec.porto.ancona.it; cp-ortona@pec.mit.gov.it; protocollo@pec.comuneortona.ch.it; dpc032@pec.regione.abruzzo.it
Inviato il: 20/09/2025 16.40.28
Posizione: 1 - PEC istituzionale Segreteria/Posta in ingresso

Buon pomeriggio,

in allegato le osservazioni all'avviso in oggetto

cordiali saluti

Franco Tatasciore

3334053989

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

Osservazioni Avviso pubblico del 11 sett 2025.pdf ()

Allegato N. 1.pdf ()

Allegato N. 2.pdf ()

Allegato N. 5.pdf ()

Allegato N. 4.pdf ()

Allegato N.6.pdf ()

Allegato N.3.pdf ()



A.S.D. Circolo Nautico Ortona
C.so G. Matteotti, 102 - 66026 Ortona (Ch)
e-mail: circolonauticodiortona@gmail.com
pec: francotatasciore@pec.it
tel: +39 333 405 3989
Cod.Fis.: 91005620694



Spett.le Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Centrale
alla c.a. Divisione Demanio, Imprese e
Lavoro Portuale

p.c. REGIONE ABRUZZO
c.a. Dipartimento Sviluppo Economico e
Turismo

Comune di Ortona
alla c.a. del Sig. Sindaco

Capitaneria di Porto di Ortona
alla c.a. del Comandante

Oggetto: Avviso pubblico - istanza di autorizzazione al subingresso, ai sensi dell'art 46 Cod. Nav. e art. 30 Reg. Cod. Nav, assunta al prot. Prot. 0017437 del 03/09/2025 - ambito portuale di Ortona – nella concessione demaniale marittima n. n. 59/2008 (facente capo all'APTR – Azienda di promozione Turistica regionale - concessionario originario) e licenza di subingresso n. 29/2016 allo scopo di mantenere una zona di alaggio, sosta e riparazione dei natanti scivolo ed argano per natanti, n. 3 fabbricati per ricovero attrezzi, servizi ed uffici, avente ad oggetto un tratto di suolo demaniale marittimo di mq 4.100,00 intestata alla Regione Abruzzo in favore delle Associazioni obbligate in solido - Circolo Velico di Ortona ASD – C.F. 82002210696 P.I. IT01669830695 e Lega Navale Italiana Sezione di Ortona C.F. 82002400693 – P.I. 02019360690.

(Riferimento: avviso pubblico del 11.9.2025, di codesta Autorità di Sistema Portuale, pubblicato all'albo dalla Capitaneria di porto di Ortona il 18.9.2025)

Spett.le Autorità di Sistema Portuale,

Il sottoscritto Franco Tatasciore, nato ad Ortona (CH) il 02/02/1963, ed ivi residente in Via Dei Frentani n°10, in qualità di presidente della Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "ASD Circolo Nautico Ortona", con sede in Ortona (CH) C.so G. Matteotti n°102, regolarmente iscritta al registro della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee del CONI (numero iscrizione 13CH0690094), in nome e nell'interesse della medesima associazione sportiva dilettantistica,

facendo seguito alla prima manifestazione di interesse, già espressa alla Regione Abruzzo il 7 aprile u.s. ed inviata per doverosa conoscenza anche a codesta Autorità di Sistema Portuale (allegato n.1);

facendo seguito alla ulteriore manifestazione di interesse espressa a codesta Autorità di Sistema Portuale il 9 luglio u.s. (allegato n. 2);

preso atto dell'avviso pubblico in riferimento;



A.S.D. Circolo Nautico Ortona
C.so G. Matteotti, 102 - 66026 Ortona (Ch)
e-mail: circolonauticodiorthona@gmail.com
pec: francotatasciore@pec.it
tel: +39 333 405 3989
Cod.Fis.: 91005620694



intende rappresentare le seguenti osservazioni/opposizioni:

come noto, l'Azienda di promozione turistica della Regione Abruzzo (A.T.P.R.) nasceva con lo scopo "sociale" di promuovere le attività turistiche, marinarie, ludico-ricreative e sportive legate al mare, poi soppressa con D.G.R. n. 884 del 25.11.2013.

L'Ente regionale, a seguito della predetta soppressione, subentrava direttamente nella gestione della C.D.M. con licenza di subingresso e proroga n. 29/2016 rep. 318/16 del 18.8.2016, pur affidandone poi la gestione diretta ai soli sodalizi Lega Navale Italiana ed a.s.d. Circolo Velico Ortona, con un provvedimento ex art. 45Bis del Codice della navigazione del 29.4.2018 (allegato 3), benché il nostro sodalizio che avesse fatto regolare richiesta, con nota PEC del 26.3.2018 (allegato 4).

Accantonate le motivazioni che hanno indotto l'Ente regionale ad individuare, le sole predette associazioni "senza scopo di lucro", meritevoli di godere degli spazi demaniali in argomento, senza mai coinvolgere, nel processo decisionale, le altre associazioni "senza scopo di lucro" presenti sul territorio ortonese (*considerando probabilmente socialmente e storicamente rilevante l'opera prestata dalla Lega Navale Italiana, seppur poi equiparata alle attività sportive prestate dall'a.s.d. Circolo Velico Ortona, che esercita le medesime attività della scrivente associazione*), lo stesso contratto di affidamento temporaneo della C.D.M. approvato con Determinazione DPH 002/087 del 29.3.2018, all'art. 4 (profili gestionali) punti 3 e 4 recita:

3. *L'Amministrazione regionale potrà utilizzare gratuitamente l'impianto a suo insindacabile giudizio – per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente ... [testo omissis];*

4. *Fermo restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale del sub-concessionario (gare – campionati – allenamenti – utilizzazione da parte di terzi) e comunque per quanto possibile dalle ordinarie esigenze di utilizzo del sub-concessionario medesimo, l'Amministrazione regionale si riserva, per carenza documentata di spazi alternativi, la possibilità di fare utilizzare, alle quote/tariffe vigenti, l'impianto da parte di Società, Federazioni ed enti di promozione sportiva per l'espletamento dell'attività ufficiale.*

Questa previsione dell'attuale contratto di affidamento temporaneo ha, pertanto, nel tempo mitigato l'originaria scelta dell'Ente regionale di escludere le altre associazioni "senza scopo di lucro" esistenti sul territorio ortonese che, analogamente alla a.s.d. Circolo Velico Ortona, sono sprovvisti di spazi a terra sufficienti per l'espletamento delle proprie attività istituzionali (diversamente dalla Lega Navale Italiana, che già gode di ampi spazi demaniali sia a terra, sia a mare), consentendo anche alla scrivente di offrire una degna cornice logistica alle varie manifestazioni sportive a carattere nazionale e/o regionale organizzate *medio tempore* (allegato 5).

Atteso quanto premesso, l'istanza di autorizzazione al subingresso, ai sensi dell'art 46 Cod. Nav. e art. 30 Reg. Cod. Nav., avanzata dalle Associazioni - Circolo Velico di Ortona ASD – C.F. 82002210696 - P.I. IT01669830695 e Lega Navale Italiana - Sezione di Ortona - C.F. 82002400693 – P.I. 02019360690, privata della figura di garanzia istituzionale offerta dall'ente regionale, esclude definitivamente la scrivente a.s.d. e le altre associazioni sportive esistenti nel territorio ortonese, dalla possibilità di utilizzo di spazi a terra necessari all'espletamento delle attività istituzionali, soprattutto se ne viene considerata la carenza di altri spazi da destinare all'uso comune.



Circolo Nautico
ORTONA

A.S.D. Circolo Nautico Ortona
C.so G. Matteotti, 102 - 66026 Ortona (Ch)
e-mail: circolonauticodiortona@gmail.com
pec: francotatasciore@pec.it
tel: +39 333 405 3989
Cod.Fis.: 91005620694



Per tutto quanto precede, lo scrivente, in nome e per conto della A.s.d. Circolo Nautico Ortona, trovandosi nell'analogo diritto delle due Associazioni beneficiare richiedenti, poiché anch'essa titolare di altra concessione demaniale marittima (criterio in passato utilizzato per l'individuazione dei sub-concessionari),

SI OPPONE

al rilascio del titolo demaniale *de quo*

RINNOVA L'INTERESSE

del nostro sodalizio, all'assegnazione di un idoneo spazio demaniale a terra, anche condiviso con altre associazioni "senza scopo di lucro", da utilizzare sia per l'espletamento delle finalità istituzionali (gare e manifestazioni sia nazionali, sia nazionali di pesca sportiva, di pesca subacquea e fotografia subacquea; corsi di pesca, di biologia marina e di salvaguardia ambientale, rivolti principalmente agli alunni delle scuole primarie; corsi di alfabetizzazione subacquea e corsi per sommozzatori sportivi, rivolti principalmente agli alunni dell'Istituto Tecnico Tecnologico Nautico "Leone Acciaiuoli" di Ortona, con cui abbiamo rinnovato la convenzione di alternanza scuola-lavoro – allegato n. 6), oltre che come rimessaggio nautico invernale per le unità navali dei soci


PROPONE

un tavolo tecnico di confronto tra i soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti (che leggono per conoscenza), la scrivente a.s.d. e le altre associazioni esistenti nel territorio ortonese, al fine di temperare gli interessi di ciascun sodalizio nautico eventualmente interessato, ridisegnando equamente gli spazi demaniali in argomento.

Certo di puntuale riscontro alla presente scrittura, si porgono distinti saluti.

Ortona, 20/09/2025

Il Presidente
Franco Tatasciore





A.S.D. Circolo Nautico Ortona
C.so G. Matteotti, 102 - 66026 Ortona (Ch)
e-mail: circolonauticodiortona@gmail.com
pec: francotatasciore@pec.it
tel: +39 333 405 3989
Cod.Fis.: 91005620694



Spett.le REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Sviluppo economico - Turismo -
PEC di servizio: dph@pec.regione.abruzzo.it
E per conoscenza
Spett. Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

Spett. Capitaneria di porto di Ortona

**OGGETTO: richiesta assegnazione quota area ex APTR
(rimessaggio nautico "lido Saraceni") – Porto di Ortona**

Il sottoscritto Franco Tatasciore, nato ad Ortona(CH) il 02/02/1963, ed ivi residente in Via Dei Frentani n°10, in qualità di presidente della suddetta Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ASD Circolo Nautico Ortona, con sede in Ortona (CH) C.so G. Matteotti n°102, regolarmente iscritta al registro della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee del CONI (numero iscrizione 13CH0690094),

Già titolare di n° 2 concessioni demaniali marittime nel porto di Ortona, per un totale di circa 6000 metri : licenza demaniale (04-26 anno 2020) e licenza demaniale (04-28 anno 2020)

Facendo seguito alle precedenti richieste inviate il 26 marzo 2018, il 06 dicembre 2018, il 07 dicembre 2022 e il 14 maggio 2024

RISCONTRATO

Che: in data 29 marzo 2018 con la determina dirigenziale n° DPH002/087 avete concesso in subconcessione (ART. 45bis del Codice della Navigazione) lo spazio in oggetto, per la durata di anni 01 ai soli sodalizi nautici: circolo Velico di Ortona e Lega Navale sez. Ortona, escludendo inspiegabilmente il nostro sodalizio che ne aveva fatto regolare richiesta (PEC del 26/03/2018) e che ne avrebbe avuto diritto, come gli altri due beneficiari, perché titolari di concessione demaniale marittima (criterio da voi usato per individuare gli eventuali sub- concessionari)

MANIFESTA

Di nuovo l'interesse, del nostro sodalizio, ad avere uno spazio a terra, da utilizzare, oltre che come rimessaggio nautico, per le attività ludico-sportive: organizzare gare e manifestazioni sia regionali che nazionali di pesca sportiva, di pesca subacquea e di foto sub; corsi di pesca, di biologia marina e di salvaguardia ambientale, rivolti principalmente agli alunni delle scuole primarie; corsi di alfabetizzazione subacquea e corsi per sommozzatori sportivi rivolti principalmente agli alunni dell'istituto Nautico, con la quale dirigenza abbiamo rinnovato la convenzione di alternanza scuola-lavoro (copia in allegato).

CHIEDE

Per i motivi sopra manifestati, una quota della suddetta Area in subconcessione (ART. 45 bis del Codice della Navigazione) .

Distinti Saluti.

Ortona, 07/04/2025

Il Presidente
Franco Tatasciore



Circolo Nautico
ORTONA

A.S.D. Circolo Nautico Ortona
C.so G. Matteotti, 102 - 66026 Ortona (Ch)
e-mail: circolonauticodiortona@gmail.com
pec: francotatasciore@pec.it
tel: +39 333 405 3989
Cod.Fis.: 91005620694



Allegati:

- Copie delle precedenti richieste
- Certificato di iscrizione al Registro Nazionale ASD
- Convenzione con L'Istituto di Istruzione Superiore "Acciaiuoli-Enaudi"



A.S.D. Circolo Nautico Ortona
C.so G. Matteotti, 102 - 66026 Ortona (Ch)
e-mail: circolonauticodiortona@gmail.com
pec: francotatasciore@pec.it
tel: +39 333 405 3989
Cod.Fis.: 91005620694



Spett. Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
Molo S. Maria - 60121 ANCONA

**OGGETTO: Manifestazione di Interesse area demaniale Ex APTR Porto Di Ortona
concessione n. 29/2016**

Il sottoscritto Franco Tatasciore, nato ad Ortona(CH) il 02/02/1963, ed ivi residente in Via Dei Frentani n°10, in qualità di presidente della suddetta Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ASD Circolo Nautico Ortona, con sede in Ortona (CH) C.so G. Matteotti n°102, regolarmente iscritta al registro della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee del CONI (numero iscrizione 13CH0690094) ,

Facendo seguito alla Manifestazione di interesse della suddetta area inviata alla regione Abruzzo ed e per conoscenza a codesta Autorità Di Sistema in data 07/04/2025.

CHIEDE

In caso di rinuncia ovvero mancata istanza di rinnovo della concessione dem.mar. assentita alla Regione Abruzzo, di valutare la possibilità di destinare l'area in argomento ai sodalizi nautici che ne facciano richiesta e a tal proposito, in analogia con quanto in concessione alla Lega navale sezione di Ortona e Circolo Velico Ortona.

MANIFESTA

l'interesse, del nostro sodalizio, richiedere la concessione dell'area in oggetto, da utilizzare, oltre che come area a terra asservita alle concessioni dem.mar. n. 04-26/2020 e n. 04-28/2020 del CNO, per le attività ludico-sportive: organizzare gare e manifestazioni sia regionali che nazionali di pesca sportiva, di pesca subacquea e di foto sub; corsi di pesca, di biologia marina e di salvaguardia ambientale, corsi di alfabetizzazione subacquea e corsi per sommozzatori sportivi; offrire supporto logistico a tutte le associazioni iscritte alla FIPSAS che ne faranno richiesta per l'organizzazione di gare ed eventi.

Distinti Saluti.

Ortona, 09/07/2025

Il Presidente
Franco Tatasciore



Alla ASD Circolo Nautico Ortona
circolonauticodiortona@gmail.com

All'Associazione Lega Navale Italiana
Sezione di Ortona
ortonaleganavale@pcert.postecert.it

All'Associazione Circolo Velico asd
Ortona
circolovelicoortona69@gmail.com
avvlauraiubatti@cnfpec.it

e,p.c.
Alla Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico
segreteria@pec.porto.ancona.it

Alla Capitaneria di Porto
Ortona
cp-ortona@pec.mit.gov.it

All'Assessore con delega al
Turismo della Regione Abruzzo
Dott. Daniele D'Amario
daniele.damario@regione.abruzzo.it

Al Direttore
Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo
Dott. Germano De Sanctis
germano.desanctis@regione.abruzzo.it

OGGETTO: Richiesta per uso temporaneo area interna ex APTR nel porto di Ortona per attività di premiazione ed operazioni a terra in occasione della Gara di pesca specialità Traina Costiera “Costa dei Trabocchi Cup” del 31 luglio 2022.

Si fa riferimento alla Vostra richiesta di svolgere attività di premiazione ed operazioni a terra in occasione della Gara di pesca specialità Traina Costiera “Costa dei Trabocchi Cup” del 31 luglio 2022 all'interno dell' area demaniale radicata a sud del porto di Ortona.

Visto l'Art 3 del Contratto di sub concessione, “ Interazioni operative e condizioni particolari rilevanti per l'Amministrazione Regionale”, lettere b):

- spetta alla Regione “*la programmazione di una adeguata fascia di uso degli impianti per soggetti individuati dall'Amministrazione regionale per attività di rilevanza sociale e di interesse pubblico;* considerata la rilevanza della manifestazione che si svolgerà nei giorni 30 luglio 1 Agosto, nulla osta che codesta Associazione svolga la suddetta manifestazione all'interno dell'area demaniale.

Dipartimento Sviluppo Economico Turismo – DPH
Pec.: dph@pec.regione.abruzzo.it
Mail: dph@regione.abruzzo.it

Si precisa che codesta Associazione deve rapportarsi con le Associazioni sub concessionarie a cui la presente è contestualmente inviata, per l'uso degli spazi e le modalità di accesso.

Si precisa, altresì, che sono a carico della ASD Circolo Nautico di Ortona tutte le autorizzazioni amministrative e gli oneri della sicurezza connessi alla manifestazione e che la stessa si doterà di apposita polizza di responsabilità civile a copertura dei danni a persone cose all'interno dell'area oggetto della manifestazione., sollevando sin d'ora la Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità civile e penale.

Copia della presente nota, sottoscritta dal Presidente dell' ASD Circolo Nautico di Ortona, dovrà esser inviata alla Regione Abruzzo per accettazione.

Cordiali saluti

Il Direttore
Dott. Germano De Sanctis
f.to digitalmente

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 42DBF5A78629AF5CC64B5596E4BE3379AF3D87493D798153B416D1B34B8C96D2

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: GERMANO DE SANCTIS

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza

Numero protocollo 0285443/22

Data protocollo 27/07/2022

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico


URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>


IDENTIFICATIVO RASA2XB-113412

PASSWORD UAWT1

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento





Circolo Nautico Ortona

Spett.le REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA –

PEC di servizio: dpe@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: *richiesta assegnazione quota area ex APTR – porto di Ortona (CH)*

La presente in nome e per conto del Circolo Nautico Ortona, il quale, nella persona del legale rappresentante pro tempore - Presidente Franco Tatasciore evidenzia quanto segue:

Il Circolo Nautico Ortona (affiliato CONI, FIPSAS, CMAS) è già concessionario di uno specchio acqueo con pontile all'interno del Porto di Ortona, molo Sud, e svolge attività didattica subacquea per i soci ed anche manifestazioni di pesca sportiva. Il Circolo ha riscontrato la necessità di avere uno spazio a terra per lo svolgimento delle predette attività.

Atteso che da anni l'area denominata *ex APTR – porto turistico di Ortona (CH)*, non svolge più le funzioni per cui è stata destinata, o perlomeno non come dovrebbe e potrebbe un'area di tale rilevanza diportistica, come movimentazione e gestione costante dell'area; appreso per le vie brevi della sospensione e/o annullamento di un precedente bando regionale di assegnazione, anche ex art. 45 bis c.n., si richiede assegnazione dell'area, o porzione di essa, all'interno dell'ex APTR, nella misura che ci si voglia concedere, o concordare con Voi, al fine di consentire al Circolo Nautico di svolgere in maniera ottimale le attività e le manifestazioni attinenti la pesca sportiva e le attività subacquee.

Nel caso invece, stiate valutando altre procedure per affidamento gestionale dell'area o divisione della stessa, si chiede di essere informati ovvero di essere inseriti tra i soggetti interessati con quanto ne consegue ex lege.

Certo di un Vs. positivo riscontro, colgo l'occasione di porgere distinti saluti

Ortona, li 26.03.2018

Il Presidente

S/g. Franco Tatasciore

Circolo Nautico Ortona

Piazza Porta Caldari, 5

66026 Ortona (CH)

CORSO MATTEOTTI n° 102

Da "avviacobinirossella@pec.it" <avviacobinirossella@pec.it>
A "dpe@pec.regione.abruzzo.it" <dpe@pec.regione.abruzzo.it>
Data lunedì 26 marzo 2018 - 17:00

richiesta assegnazione

vedasi allegato

Allegato(i)

lettera regione abruzzo.pdf (421 Kb)



CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO SCOLASTICO 2024/2025

I.I.S. - "L.ACCIAIUOLI - L.EINAUDI" - ORTONA
Prot. 0024807 del 10/12/2024
IV-5 (Uscita)

TRA

L'Istituto di Istruzione Superiore "Acciaiuoli-Enaudi" con sede in Ortona via Mazzini n° 26, d'ora in poi denominato **"istituzione scolastica"** rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela Potenza, nata a Grassano (MT) il 29/03/1962, codice fiscale PTNNGI62C69E147Z

E

A.S.D. Circolo Nautico Ortona con sede legale in C.so G. Matteotti, 102 Ortona codice fiscale: 91005620694 d'ora in poi denominato **"soggetto ospitante"** rappresentata dal Presidente Franco Tatasciore, nato ad Ortona (CH) il 02/02/1963, ed ivi residente in Via Dei Frentani 10 codice fiscale TTSFNC63B02G141B

Premesso che

- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di PCTO di cui al Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento";
- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le strutture dell'I.I.S. Acciaiuoli per le lezioni teoriche e presso il complesso sportivo "Le Gemelle" di Lanciano per le lezioni pratiche agli studenti indicati dall'istituzione scolastica in tirocinio nell'ambito del percorso di alternanza scuola lavoro. Il nominativo di tali studenti, la durata del percorso formativo svolto presso la struttura ospitante, le attività specifiche che gli studenti sono chiamati a svolgere presso la struttura ospitante sono riportati nel progetto formativo personalizzato per ciascuno studente, di cui all'art. 2 comma 4)

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato. "Pertanto, ai sensi dell'art. 37 del citato D.Lgs., agli studenti è stata erogata, a cura dell'istituzione scolastica, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: le attestazioni dell'avvenuta formazione, sia generale sia specifica, unitamente ai dettagli dei contenuti trattati, sono allegate alla presente convenzione, al fine di consentire al soggetto ospitante di individuare l'eventuale necessità di una formazione integrativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro"
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno. I nominativi del tutor interno e del tutor esterno sono riportati nel progetto formativo personalizzato per ciascuno studente, di cui al successivo comma 4).
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa condivisa con il soggetto ospitante e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica "che terrà conto del contributo del soggetto ospitante".
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (istituzione scolastica, soggetto ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) dispone/organizza l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso, come da lui/loro stesso/i sottoscritto nel patto formativo allegato alla presente convenzione, è tenuto/sono tenuti a:
- a. svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e. rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20;
 - f. comunicare l'eventuale infortunio occorsogli, o denunciare la malattia professionale, al proprio Dirigente Scolastico.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. L'istituzione scolastica ha provveduto con assicurazione Beneacquista del 26.10.2022, n. polizza 35018. In caso di infortunio durante lo svolgimento del percorso, il soggetto ospitante si impegna a segnalare comunque l'evento al dirigente scolastico in tempo utile per consentirgli l'invio delle relative denunce agli Istituti assicurativi entro i termini di legge.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 **l'istituzione scolastica** si fa carico dei seguenti obblighi:
- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;

• designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

1. **Il soggetto ospitante** si impegna a:

- a. garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor del soggetto ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c. consentire al tutor dell'istituzione scolastica di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d. informare il soggetto promotore di qualsiasi infortunio accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e. individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione viene redatta in duplice copia, di cui una sarà conservata agli atti dell'istituzione scolastica.
2. La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
3. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'istituzione scolastica di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8

L'istituzione scolastica e il soggetto ospitante si impegnano ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Ortona, lì 09/12/2024



Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Angela Potenza



Il Presidente del Circolo Nautico Ortona

Franco Tatasciore



L'Estensore
(Geom. Roberto Iezzi)

Firma

Il Responsabile dell'Ufficio
(Geom. Roberto Iezzi)

Firma

Prot. 3340/18 17/5/18



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPH 002/087

del 29-03-2018

DIPARTIMENTO *TURISMO CULTURA E PAESAGGIO*

SERVIZIO *POLITICHE TURISTICHE, DEMANIO MARITTIMO, SOSTEGNO ALLE IMPRESE*

UFFICIO *Politiche Turistiche*

OGGETTO: Già Concessione demaniale n. 59/2008/ del 15/07/2008 e licenza n. 29/2016 rep. 318/16 (licenza di subingresso e proroga) ex APTR in ambito portuale di Ortona: Affidamento temporaneo della concessione, ai sensi dell'Art. 45 Bis del Codice della Navigazione, dell'area di rimessaggio denominata "Approdo Nautico - Lido Saraceni" alla Lega Navale Italiana – Sez.Ortona e al Circolo Velico Ortona.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la già licenza di concessione demaniale marittima n. 58/2008 del 15/07/2008/ rilasciata dalla Capitaneria di Porto Ortona e successiva licenza di subingresso e proroga n. 29/2016 rep. 318/16 del 18/08/2016 rilasciate dalla Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Centrale in favore della Regione Abruzzo per il mantenimento di un'area demaniale marittima di mq. 4.100 nell'ambito portuale di Ortona destinata a zona di alaggio, sosta e riparazione natanti da diporto, scivolo ed argano per natanti, n. 3 fabbricati per ricovero attrezzi, servizi ed uffici;

VISTA la L.R. 23 Agosto 2011, n.30 " *Soppressione dell'Azienda di promozione turistica della Regione Abruzzo (APTR)*, pubblicata sul Bollettino Telematico della Regione Abruzzo speciale 31.08.2011, n. 54;

CONSIDERATO che le funzioni di competenza dell' ex APTR, dalla data di soppressione della stessa, avvenuta il 30.10.2013, sono state trasferite alla Regione Abruzzo - Direzione Regionale competente in materia di Turismo;

VISTA la D.G.R. n. 884 del 25.11.2013 con oggetto: " L.R. n. 30/2011 – Soppressione dell'Azienda di promozione turistica della Regione Abruzzo (APTR) – determinazione del Commissario Liquidatore n. 49 del 16.09.2013 con oggetto: Legge Regionale n. 30 del 20.08.2011 e smi – soppressione dell'Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR) – Ricognizione titoli concessori demanio marittimo e in ambito portuale intestati ad Abruzzo promozione Turismo;

VISTO l'art. 45 bis Cod. Nav. che prevede la possibilità di affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, previa autorizzazione dell'Autorità Amministrativa concedente;

CONSIDERATO che occorre provvedere, attraverso attività senza scopo di lucro, a garantire la funzionalità dell'area demaniale per lo svolgimento della attività della nautica da diporto, della vela e di tutte quelle attività ludico-ricreative e sportive legate al mare;

CONSIDERATO che con DGR n. 489 del 08.7.2013 la Regione Abruzzo ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa con la Lega Navale Italiana, in cui all'Art 2 (Finalità) ".....concordano sul carattere strutturale e funzionale delle forme di reciproca collaborazione per incoraggiare e sostenere la tutela e la salvaguardia dell'ambiente marino, la sicurezza in mare, la pratica del diporto e delle attività nautiche, sviluppando idonee iniziative

turistiche, educative, culturali, naturalistiche e sportive attraverso programma e accordi condivisi tra le parti...”;

CONSIDERATO che la Lega Navale Italiana è un Ente Pubblico senza fini di lucro che opera sotto la vigilanza del Presidente della Repubblica quale Ente culturale e quale associazione di Protezione ambientale preposto a servizi di pubblico interesse e che svolge attività di promozione ed utilità sociale nonché attività sportiva di tipo amatoriale ed agonistico;

CONSIDERATO che il Circolo Velico a.s.d. di Ortona risulta affiliato alla Federazione Italiana Vela, sotto l'egida del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nonché da diversi anni autorizzato dalla FIV ad organizzare e svolgere attività di scuola federale di vela presso le sue sedi oltre che negli istituti scolastici attraverso l'accordo siglato tra la FIV e il Ministero della Pubblica Istruzione nell'ambito del progetto “vela scuola”, ha lo scopo di contribuire alla conoscenza e pratica dello sport della vela in forma agonistica ed amatoriale, nonché alla partecipazione a competizioni sportive regionali e nazionali sin dal 1968;

CONSIDERATO che i predetti Sodalizi presenti nel porto di Ortona, immediate vicinanze della concessione in parola, possono assicurare, in forma congiunta, le finalità di carattere collettivo richiamate della DGR n. 489/2013 ed, altresì, organizzare manifestazioni/eventi di carattere ludico sportivo all'interno della concessione medesima;

CONSIDERATO che le iniziative poste in essere dal Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese per l'affidamento della concessione con bando e successiva gara sono state interrotte per segnalazione di turbativa d'asta presentata da uno dei partecipanti alla gara medesima;

CONSIDERATA l'opportunità di poter affidare la gestione dell'area in oggetto ai sodalizi, Lega Navale e Circolo Velico di Ortona a.s.d., per la valenza degli stessi e il radicamento territoriale in Ortona, testimoniato dal lungo periodo di attività svolta e per i riconoscimenti e specifici compiti svolti senza fini di lucro, a carattere di promozione ad azione sociale, per una durata fino alla scadenza del titolo concessorio in essere (31.12.2020) e, comunque, vincolata fino alla effettuazione di assegnazione definitiva da effettuarsi secondo le modalità di Legge, a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto di affidamento temporaneo;

VISTA la bozza di contratto per l'affidamento temporaneo e fino a nuova gara pubblica di affidamento definitivo della concessione, redatta dal Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo, Sostegno alle Imprese. (All. A);

RITENUTO che per quanto riguarda l'uso degli spazi, servizi e attrezzature comuni i sodalizi Lega Navale Italiana e Circolo Velico di Ortona a.s.d. provvederanno a disciplinare l'uso degli stessi attraverso accordo tra le parti, regolarmente sottoscritto e inviato per conoscenza alla Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio – Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese e che gli spazi a terra ad essi destinati sono distribuiti secondo quanto indicato nell'allegata planimetria;

VISTA la nota n. RA/0195090/17 in data 21/07/2017 del Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese inviata all'autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale di Ancona con la quale è stata richiesta l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 45 bis del Cod. Nav., per poter dare in affidamento la concessione di che trattasi ai Sodalizi sopra menzionati;

VISTA la nota prot. n. PAR-004139 del 29.08.2017 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale di Ancona per l'affidamento della concessione di che trattasi ai Sodalizi infracitati;

PRESO ATTO di dover trasmettere all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale di Ancona il contratto sottoscritto tra le parti per la conduzione della Concessione in parola;

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso, a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. 77/99;

DETERMINA

per le motivazioni illustrate in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- 1) **Approvare** la bozza del contratto per l'affidamento temporaneo della concessione demaniale marittima di cui alla già licenza n. 59/2008/ del 15/07/2008 rilasciata dalla Capitaneria di Porto Ortona e licenza n. 29/2016 rep. 318/16 (licenza di subingresso e proroga) dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale di Ancona in favore della Regione Abruzzo, ai sensi dell'Art. 45 bis del Codice della Navigazione, ubicata in ambito portuale costituita da: Zona di alaggio, sosta e riparazione natanti da diporto, scivolo ed argano per natanti, n. 3 fabbricati per ricovero attrezzi, servizi ed uffici - allegato sotto la lettera “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) **Affidare** la gestione, con durata fino alla scadenza del titolo concessorio in essere e, comunque, vincolata fino alla effettuazione di assegnazione definitiva da effettuarsi secondo le modalità di Legge, ai sensi dell'Art.45 bis del C. N., dell'area demaniale marittima situata in ambito portuale di Ortona (CH) ai sodalizi, **Lega Navale Italiana – Sezione di Ortona (CH) Via Cervana snc -C.F. 82002400693** e **Circolo Velico a.s.d. di Ortona (CH) P.za Porta Caldari 6 - C.F. 82002210696**, per la valenza degli stessi e il radicamento territoriale in Ortona, testimoniato dal lungo periodo di attività svolta e per i riconoscimenti e specifici compiti svolti senza fini di lucro, a carattere di promozione a azione sociale;
- 3) **Stabilire** che i sodalizi Lega Navale Italiana e Circolo Velico di Ortona a.s.d. provvederanno a stilare un “Disciplinare d'uso degli spazi, servizi, attrezzature comuni e rapporti con l'utenza”, attraverso accordo tra le parti, regolarmente sottoscritto, che costituirà parte integrante del contratto di affidamento sotto la voce “Allegato B”, e inviato per conoscenza alla Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio;
- 4) **Stabilire** che gli spazi a terra destinati alle attività dei sopradetti subconcessionari sono distribuiti secondo quanto indicato nell'allegata planimetria che forma parte integrante e sostanziale del presente Atto e che la Regione Abruzzo si riserva il fabbricato uso uffici e servizi da destinare alle attività sociali delle associazioni sportive e per eventi e manifestazioni varie;
- 5) **Stabilire** che l'area delimitata in planimetria destinata a custodire i natanti in abbandono sarà di pertinenza del CVO a conclusione di tutte le operazioni amministrative e di Legge legate alla procedura dello smaltimento di dette imbarcazioni;
- 6) **Incaricare** il Responsabile dell' Ufficio Politiche Turistiche, del perfezionamento e redazione di tutti gli atti conseguenziali alla presente determinazione;
- 7) **Incaricare** il Responsabile dell' Ufficio Politiche Turistiche:
 - della pubblicazione della presente determinazione, sul sito web della Giunta Regionale d'Abruzzo- Sezione “Trasparenza valutazione e merito – Amministrazione aperta” ai sensi della normativa vigente;
 - della trasmissione della presente determinazione al Direttore del Dipartimento – DPH -alla Lega Navale Italiana e al Circolo Velico di Ortona;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Francesco Di Filippo)

REGIONE
ABRUZZO



ALLEGATO A

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO
SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE, DEMANIO MARITTIMO, SOSTEGNO ALLE IMPRESE

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN SUB-CONCESSIONE AI
SENSI DELL'ART. 45-BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE DELL'AREA
DEMANIALE IN AMBITO PORTUALE DENOMINATA "APPRODO NAUTICO - LIDO
SARACENI" - ORTONA (CH)**

L'anno duemiladiciotto, nel giorno 23 del mese di Aprile, presso la sede della Regione Abruzzo in Pescara, Via Passolanciano, 75 nei locali del Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio – Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

FRA

la **Regione Abruzzo** - che di seguito nel testo sarà denominata "Regione" o "Amministrazione Regionale", rappresentata dal Dirigente pro tempore del Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo, Sostegno alle Imprese, Dott. Francesco Di Filippo, con sede in Via Passolanciano 75 – Pescara cod. fiscale **80003170661** -

E

l' **Associazione LEGA NAVALE ITALIANA – Sezione di Ortona (CH)** che di seguito nel testo sarà denominata per brevità anche "Associazione" o "Affidatario", con sede legale in Ortona (CH) alla via Cervana snc – cod. fiscale **82002400693** rappresentata dal presidente pro tempore Rapino Eugenio nato a Ortona (CH) il 20/07/1958, residente in Ortona (CH), Via G. Tugli n.23 cod. fiscale RPNGNE58L20G141H;

E

l' **Associazione Circolo Velico Ortona A.S.D di Ortona (CH)**, che di seguito nel testo sarà denominata per brevità anche "Associazione" o "Affidatario", con sede legale in Ortona (CH) alla Via Papa Giovanni XXIII, codice fiscale **82002210696** rappresentata dal presidente pro tempore Avv. Laura Iubatti nata a Ortona (CH) il 20/10/1979, residente in Ortona (CH) al Viale Europa, 22 codice fiscale.BTTLRA79R60G141Z.

PREMESSO

- che l'Amministrazione regionale sostiene lo sviluppo del turismo anche attraverso la promozione delle attività attinenti alle discipline nautiche, con l'ausilio del sistema sportivo locale, l'associazionismo e gli enti di promozione sportiva;



- che l'ottimizzazione delle attività riguardanti la concessione demaniale in ambito portuale di Ortona è realizzabile mediante l'affidamento in sub-concessione ai sensi dell'Art. 45 bis del Codice della navigazione, in via preferenziale, alle società e associazioni sportive radicate sul territorio che abbiano garanzie gestionali attinenti alle discipline nautiche, affiliati a federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva senza fini di lucro riconosciuti dal CONI, Enti di diritto pubblico con oggetto sociale le discipline nautiche, la tutela del mare e delle acque;
- che l'affidamento in subconcessione permette di stabilire precisamente gli oneri a carico dell'affidatario degli impianti e, contestualmente, di definire gli oneri a carico dell'Amministrazione regionale;
- che con Determinazione n. DPH002/87 in data 29.03.2018 sono stati individuati i sodalizi sportivi a cui far ricorso per l'affidamento in subconcessione dell'area demaniale in ambito portuale di Ortona (CH);

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Oggetto della convenzione)

1. L'Amministrazione Regionale, in qualità di titolare della concessione demaniale in ambito portuale di Ortona (CH), n. 59/2008 del 15.7.2008, titolare della licenza di subingresso e proroga n. 29/2016 Reg. 328/16 del 18.08.2016, affida all'Associazione Lega Navale Italiana, con sede legale in Ortona (CH) alla via Cervana snc – cod. fiscale 82002400693 -, il cui rappresentante legale è il Sig. Rapino Eugenio nato a Ortona (CH) il 20/07/1958 il, residente in Ortona (CH), Via G.Tugli, 23, cod. fiscale RPNGNE58L20G141H, e alla all'Associazione Circolo Velico Ortona A.S.D. di Ortona, con sede legale in Ortona (CH) alla Via Papa Giovanni XXIII – cod. fiscale 82002210696 -, il cui rappresentante legale è la Sig.ra Laura Lubatti nata ad Ortona (CH) il 20/10/1979, residente in Ortona (CH), alla Viale Europa, 22, cod. fiscale BTTLRA79R60G141Z ai sensi dell'Art. 45 Bis del Codice della navigazione, la gestione delle attività relative alla conduzione in subconcessione dell'area demaniale meglio dettagliata nella planimetria allegata al presente contratto sotto la lettera "A" e alle condizioni e disposizioni di cui alla determina DPH002/87 del 29.03.2018;

2. A tal fine, a decorrere dalla stipula del presente atto, il sub-concessionario viene immesso nella piena detenzione dell'area oggetto di concessione, nello stato di fatto in cui essa si trova e che il gestore dichiara di ben conoscere e di accettare, compresi i manufatti, gli allacci a rete e le altre opere predisposte dalla Regione Abruzzo, ove presenti, gli arredi e le attrezzature. Relativamente ad essi, le parti redigono verbale di consistenza dei beni mobili e immobili affidati, e di cui, il sub-concessionario, è costituito custode. Il verbale è allegato al presente atto sotto la lettera "B". Ogni modifica relativa agli impianti che il sub-concessionario ritenga essenziale per lo svolgimento dell'attività, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Regionale e realizzata secondo le normative di riferimento.

Art. 2
(Durata della convenzione)

1. La sub-concessione ha durata fino alla scadenza del titolo concessorio in essere 31.12.2020 e, comunque, vincolata fino alla effettuazione di assegnazione definitiva da effettuarsi secondo le modalità di Legge.

Art. 3
(Interazioni operative e condizioni particolari rilevanti per l'Amministrazione Regionale)

1. Nel quadro delle attività oggetto del contratto si sviluppano una serie di interazioni operative, comportanti il coinvolgimento e lo svolgimento di particolari attività da parte dell'Amministrazione Regionale, nonché la definizione di particolari condizioni operative, come specificato nei seguenti commi del presente articolo.

2. All'Amministrazione Regionale spettano, in particolare, in relazione all'affidamento della struttura di rimessaggio oggetto della convenzione:



- a) l'uso e il funzionamento della struttura, l'organizzazione e svolgimento di eventi e manifestazioni, l'ampliamento/riduzione e rimodulazione dei posti barca, la possibilità di determinare l'individuazione di spazi da destinare a necessità dell'Ente Regionale, riservare, inoltre, eventuali spazi a richieste da parte della Capitaneria di Porto, per cause di forza maggiore, calamità e da disposizioni legislative;
- b) la programmazione di una adeguata fascia di uso degli impianti per soggetti individuati dall'Amministrazione Regionale per attività di rilevanza sociale e di interesse pubblico;
- c) la definizione dei rapporti con gli utenti presenti nell'area, trattamento e destinazione dei natanti in abbandono nell'area di sosta i cui proprietari si sono resi irrintracciabili, diritto degli utenti presenti nell'area di avere un congruo periodo di tempo per definire le modalità di scelta di adesione o meno alle nuove condizioni di gestione;
- d) la delimitazione di un'area in cui custodire i natanti in abbandono fino al loro totale smaltimento;
- e) il fabbricato uso uffici e servizi da destinare alle attività sociali delle associazioni sportive e per eventi e manifestazioni varie;

Art. 4 **(Profili gestionali)**

1. Al sub-concessionario compete assicurare il regolare funzionamento della struttura assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali, di funzionamento e di manutenzione ordinaria ad esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti stessi. Gli interventi di manutenzione ordinaria a carico del soggetto affidatario sono quelli tassativamente indicati nell'allegato "C".
2. Il sub-concessionario, nello svolgimento della sua funzione, dovrà avere cura di salvaguardare le condizioni di equità e di parità di trattamento per tutti gli interlocutori e categorie di utenti (anziani, diversamente abili, ragazzi e giovani) con la finalità di favorire al massimo l'utilizzazione dell'impianto. Le quote, prezziari e relativi servizi dovranno essere esposti a cura del soggetto sub-concessionario presso gli impianti e in luoghi facilmente accessibili e comunicati annualmente all'Amministrazione Regionale.
3. L'Amministrazione Regionale potrà utilizzare gratuitamente l'impianto a suo insindacabile giudizio - per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente. A tale scopo dovrà essere dato al soggetto affidatario un preavviso di almeno otto giorni. Tale utilizzo potrà avvenire esclusivamente in caso di non concorrenza di attività ufficiale del sub-concessionario (gare - campionati - allenamenti - utilizzazione da parte di terzi).
4. Fermo restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale del sub-concessionario (gare - campionati - allenamenti - utilizzazione da parte di terzi) e comunque nel rispetto per quanto possibile delle ordinarie esigenze di utilizzo del sub-concessionario medesimo, l'Amministrazione Regionale, si riserva, per carenza documentata di spazi alternativi, la possibilità di fare utilizzare, alle quote/tariffe vigenti, l'impianto da parte di Società, Federazioni ed enti di promozione sportiva per l'espletamento dell'attività ufficiale.

Art. 5 **(Obblighi specifici in capo al sub-concessionario)**

1. Il sub-concessionario è tenuto a dare adempimento ai seguenti obblighi:

- a) conduzione tecnica e funzionale degli impianti da parte di un responsabile il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato alla Regione, con assunzione a proprio carico delle



spese per il personale e i volontari;

b) pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza degli impianti;

c) apertura e chiusura degli impianti e la sorveglianza degli accessi ai medesimi;

d) conduzione degli impianti tecnologici e fornitura dei prodotti e materiali necessari;

e) piccola manutenzione e manutenzione ordinaria rilevante, con interventi definiti in termini specifici di cui all' allegato "C";

f) le imposte, tasse, tributi e costi per le autorizzazioni, comprese quelle commerciali.

2. Le spese e le relative utenze per le forniture di energia elettrica, acqua, riscaldamento o prodotti per il riscaldamento degli impianti, di pulizia e igienizzazione dei servizi, oggetto dell'affidamento e quant'altro necessario al funzionamento ed all'utilizzo degli impianti, gravano sul sub-concessionario e devono essere intestate ad esso entro trenta giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto pena l'immediata revoca della concessione. Le spese di voltura saranno a carico del sub-concessionario.
3. Restano a carico del sub-concessionario anche tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e della normativa vigente in materia, resta inoltre a carico del sub-concessionario anche la manutenzione e verifica delle attrezzature ivi presenti e dei presidi antincendio (costituiti da 4 estintori a polvere e 4 estintori carrellati).

Art. 6

(Obblighi specifici in capo all'Amministrazione)

1. Costituiscono obblighi in capo all'Amministrazione Regionale la realizzazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria nonché gli interventi non indicati nell'allegato "C" ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARICO DEL SUB-CONCESSIONARIO.

Art. 7

(Responsabilità)

1. Il sub-concessionario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.

2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il sub-concessionario in particolare solleva l'Amministrazione Regionale da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi l'Amministrazione Regionale da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.

3. A fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, il sub-concessionario/i si impegna/no a trasmettere alla Regione Abruzzo idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'impianto in gestione o all'estensione di eventuali polizze assicurative analoghe, per la copertura dell'attività svolta nell'impianto, con massimali pari ad € 1.500.000,00.

4. Il sub-concessionario/i, a garanzia degli obblighi e degli oneri riconducibili alla presente convenzione, deve prestare una cauzione, pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00), costituendola mediante fideiussione bancaria, escutibile a prima richiesta, senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore principale e con operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Regionale. Tale fideiussione deve essere consegnata alla Regione Abruzzo all'atto della firma del presente contratto. La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della presente convenzione, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione Regionale avesse sostenuto o debba sostenere per manutenzioni, reintegrazione e rinnovi in sostituzione del soggetto affidatario inadempiente e di maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. Il sub-concessionario è obbligato a reintegrare immediatamente

la cauzione di cui l'Amministrazione Regionale abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la durata del contratto. La cauzione definitiva resta vincolata per sei mesi oltre la durata o vigenza del contratto e sarà svincolata subordinatamente alla intervenuta consegna della struttura, al risarcimento da parte del soggetto affidatario di eventuali danni ed ammanchi, ad avvenuta dimostrazione della tacitazione da parte del soggetto aggiudicatario stesso di eventuali crediti vantati da fornitori o esecutori o prestatori di lavoro, ed in ogni caso alla intervenuta verifica della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi posti a carico del sub-concessionario.

Art. 8

(Inadempimenti e penalità - Risoluzione della convenzione)

1. In ogni caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del sub-concessionario, lo stesso è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Regionale una penalità quantificata in base alla gravità ed alla reiterazione degli inadempimenti tra un minimo di €.100,00 ed un massimo di €. 500,00.

2. L'Amministrazione Regionale al di fuori dei casi di cui al comma 1° del presente articolo, può, a proprio giudizio insindacabile, risolvere il presente contratto con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento di ulteriori danni, qualora:

- a) il sub-concessionario reiteri inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per l'impianto, a danno dei fruitori dello stesso;
- b) insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al soggetto aggiudicatario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;
- c) il soggetto aggiudicatario operi od ometta attività in modo tale da comportare inadempimenti gravi come di seguito specificato:

(Definizione dell'inadempimento Caratteristiche dell'inadempimento)

Inosservanza reiterata degli obblighi di cui alla presente convenzione, previa applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 per almeno 3 volte.

Il gestore, sebbene formalmente diffidato, non adempie per n. 3 volte agli obblighi indicati senza addurre oggettive e motivate giustificazioni o impedimenti

Art. 9

(Verifiche e controlli)

1. L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nel presente contratto, anche mediante controlli specifici, affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso all'impianto in ogni orario.

Art. 10

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non precisato nelle disposizioni del presente contratto si applica quanto disposto:

- a) dalla normativa vigente, in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l'attività sportiva secondo parametri CONI, ecc.);
- b) dal regolamento regionale, ove vigente, in ordine alle modalità di gestione;
- c) dal Codice Civile, per quanto riguarda i profili pattizi.

2. Le parti danno atto che l'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto non comporterà alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi di quanto previsto dall'art.26 del medesimo D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, in quanto:

- non essendo prevista (nell'espletamento del servizio affidato presso gli impianti in oggetto) compresenza del personale del soggetto aggiudicatario e di quello dell'Amministrazione Regionale, non vi sarà alcun interferenza fra essi;
- essendo prevista la compresenza, presso gli impianti in oggetto, del pubblico e del personale del sub-concessionario, nell'espletamento delle sole funzioni di pulizia (da svolgersi garantendo il divieto di accesso del pubblico ai locali oggetto di pulizia, durante la pulizia stessa), e vigilanza sul pubblico stesso, tale compresenza (ed eventuale interferenza) non genererà rischi relativi alla



sicurezza dell'impianto, ma forse li ridurrà.

Art. 11
(Risoluzione delle controversie)

1. Le controversie che insorgessero in relazione alla attuazione ed all'interpretazione del presente contratto tra l'Amministrazione Regionale e il sub-concessionario, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di Pescara .

Art. 12
(Spese relative alla convenzione)

1. Tutte le eventuali spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, sono a carico del sub-concessionario.

Data, 23.04.2018

Per l'Amministrazione Regionale
Il Direttore del Dipartimento

SUBCONCESSIONARIO
Fondo navale Italiana



Circolo Velico Ortona ASD

ALLEGATO B

LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI ORTONA

E

CIRCOLO VELICO ORTONA

REGOLAMENTO INTERNO PER I RAPPORTI TRA I SUBCONCESSIONARI

L'area oggetto di subconcessione si articola nelle seguenti aree di pertinenza dei sodalizi Lega Navale Italiana e Circolo Velico di Ortona:

- Area rossa (individuata con il colore rosso nella planimetria allegata): Gestione CVO - Circolo Velico Ortona.
- Area azzurra (individuata con il colore azzurro nella planimetria allegata): Gestione LNI - Lega Navale Italiana.
- L'Area punteggiata costituisce "Area Comune" e comprende l'ingresso carraio, area antistante la casetta servizi in capo alla Regione Abruzzo, nonché lo spazio di manovra natanti, rampa e scivolo antistanti l'argano. L'"Area Comune" è adibita, altresì, alla movimentazione dei natanti, al varo e alaggio, all'accoglienza delle attrezzature di supporto, assistenza e sicurezza in caso di manifestazioni o eventi.


Si concorda che:

- L' utilizzo dello scivolo è condiviso tra i sub concessionari e che l'argano al servizio del varo e alaggio è di proprietà del Circolo Velico che si attiverà per l'uso dello stesso anche attraverso apposito regolamento.
- L'ingresso imbarcazioni lato via Cervana è condiviso tra i sub concessionari.
- L'ingresso pedonale lato Saraceni ad utilizzo esclusivo del CVO.
- I sodalizi presteranno gratuitamente, per spirito di collaborazione, la loro opera per agevolare la gestione del servizio all'interno delle aree di propria competenza, compensando tale attività con eventuali oneri -che i sodalizi avrebbero dovuto corrispondere alla Regione- derivanti dall'affidamento in subconcessione delle aree.
- Ciascun sodalizio, per l'area di propria competenza, curerà la logistica e il minuto mantenimento dell'area stessa nel rispetto del Contratto di affidamento temporaneo sottoscritto, nonché provvederanno alla manutenzione e gestione dell'area comune garantendo la pulizia e la tenuta in sicurezza.

La lega navale Italiana


Il Circolo Velico Ortona

Allegato: Planimetria con individuazione aree di gestione



X

[A large, faint, diagonal line is drawn across the page, likely a placeholder for a signature or a scanning artifact.]



[Faint handwritten signature or initials.]

Allegato al Contratto di sub concessione di cui alla Determinazione n. DPH/002/ 087 del 29/03/2018

ALLEGATO "C" -

ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARICO DEL SUB-CONCESSIONARIO

Il sub-concessionario è tenuto alla manutenzione ordinaria dell'impianto consistente in tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti e di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari. Riparazione di recinzioni, cancelli, infissi, ecc., manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi e altri apparecchi sanitari, sostituzione di cassette di scarico, riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria, sostituzione di guarnizioni, eccentrici, manicotti, flessibili, ecc., fornitura e sostituzione di lampadine all'interno degli edifici e nell'area esterna, manutenzione e riparazione impianti luce d'emergenza. Manutenzione ordinaria del sistema di raccolta delle acque bianche (pulizia periodica pozzetti, sostituzione botole rotte, fossa biologica, ecc.). Tutela igienica (pulizia) delle aree con svuotamento dei cestini e smaltimento del materiale con frequenza variabile secondo la necessità, pulizia dell'area di sosta dei natanti, con periodica spazzatura, sfalcio dell'erba e smaltimento del materiale di risulta, pulizia dello scivolo di varo/alaggio imbarcazioni, controllo dello stato di usura dell'argano intervenendo nella manutenzione ordinaria dello stesso con lubrificazioni degli ingranaggi ed eventuale riparazione e/o sostituzione degli elementi difettosi.

Controllo periodico dello stato e del funzionamento dei componenti dei quadri elettrici, controllo periodico dello stato di integrità di cavi, guaine, tubi, scatole di derivazione delle linee elettriche.

Primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione all'Amministrazione Regionale per i ripristini o agli altri Enti preposti.

In generale segnalazione all'Amministrazione Regionale di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario.

Regione Abruzzo

[Redacted Signature]
Lega Navale Italiana Sez. Ortona

Circolo Velico Ortona
[Redacted Signature]


[Faint, illegible handwritten text, possibly a signature or date, located in the bottom left corner of the page.]

REGIONE
ABRUZZO


GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO

Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese (dph002)

Ufficio Politiche Turistiche

**PLANIMETRIA RIPARTIZIONE DEGLI SPAZI DI COMPETENZA DEI SODALIZI LEGA NAVALE - CIRCOLO VELICO
E REGIONE ABRUZZO**



RA= Regione Abruzzo

LNI= lega Navale Italiana

CVO= Circolo Velico Ortona



[The body of the document contains a large, faint, diagonal line crossing the page from the bottom-left to the top-right, likely a scanning artifact or a placeholder for a signature.]



[Faint, illegible handwritten signature or mark.]

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO

Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese (dph002)

Ufficio Politiche Turistiche

Prot. n. RA/175268

Pescara, 19 GIU. 2019

RACCOMANDATA A.R.

Prot. n.	AI SIGG. UTENTI RIMESSAGGIO NAUTICO "Lido Saraceni" – ORTONA LL.SS.	
Data	E,pc. Lega Navale Italiana sez. Ortona Circolo Velico Ortona	
N. Utente:	Categoria:	Oggetto: Comunicazione.

Gentili Sigg.,

si comunica che con determinazione dirigenziale n. DPH002/087 del 29.03.2018, si è provveduto, ai sensi dell'Art. 45bis del Codice della Navigazione, a concedere in subconcessione lo spazio di rimessaggio denominato "Lido Saraceni" ai seguenti sodalizi nautici:

- Lega Navale Sezione di Ortona – Via Cervana snc. – Tel. 085 9061042 cell. 388 1499 784, e.mail: ortona@leganavale.it ;
- Circolo Velico Ortona – Via P. Giovanni XXIII – Ortona – Tel. 340 1466 910 e. mail: circolovelicoortona69@g.mail.com ;

Le SS.LL. che intendono continuare ad usufruire del rimessaggio devono rivolgersi, a loro scelta, ad uno dei suddetti sodalizi presentando, come attestazione di "già utente del rimessaggio", copia della ricevuta di ccp di pagamento relativa alla quota dell'anno 2017; chi invece non intende più usufruire del rimessaggio può contattare il Servizio regionale al seguente indirizzo mail dph002@regione.abruzzo.it, allegando l'attestazione di pagamento dell'anno 2017, per la rimozione del natante ai fini dell'autorizzazione all'uscita.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Vacante

IL DIRETTORE

(Dott. Francesco Di Filippo)

Ufficio Politiche Turistiche

Via Passolanciano, 75 - 65100 Pescara - Tel.085-7672302

e-mail: roberto.iezzi@regione.abruzzo.it

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO

Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese (dph002)

Ufficio Politiche Turistiche

Prot. n. RA/1752-23

Pescara, 19 GIU. 2018

RACCOMANDATA A.R.

Prot. n.	AI SIGG. UTENTI RIMESSAGGIO NAUTICO "Lido Saraceni" – ORTONA LL.SS.	
Data	E,pc. Lega Navale Italiana sez. Ortona Circolo Velico Ortona	
N. Utente:	Categoria:	Oggetto: Comunicazione.

Gentili Sigg.,

a seguito della determinazione dirigenziale n. DPH002/087 del 29.03.2018, che ha provveduto, ai sensi dell'Art. 45bis del Codice della Navigazione, a concedere in subconcessione lo spazio di rimessaggio denominato "Lido Saraceni" ai seguenti sodalizi nautici, *Lega Navale Sezione di Ortona e Circolo Velico Ortona*, si comunica che lo scrivente Servizio sta procedendo all'istruttoria per lo sgombero dell'area di sosta natanti di tutte le imbarcazioni e carrelli in stato di abbandono.

Si invitano, pertanto, i titolari dei natanti in "abbandono" di provvedere al ritiro della propria imbarcazione entro il 15.07.2018 inviando al seguente indirizzo e. mail: dph002@regione.abruzzo.it, la richiesta del ritiro del mezzo per l'autorizzazione all'uscita.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Vagante

IL DIRETTORE

(Dott. Francesco Di Filippo)

Ufficio Politiche Turistiche

Via Passolanciano, 75 - 65100 Pescara - Tel.085-7672302

e-mail: roberto.iezzi@regione.abruzzo.it

